CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 4-8-2011 N° 16982

Redditi d'impresa – società di persone – accertamento – definizione agevolata nel giudizio promosso da un socio – litisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci

AULA 'S'

16982/11 CI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Avviso di accertamento IRPEF

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente -

Dott. MARIAIDA PERSICO - Rel. Consigliere

Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO - Consigliere -

R.G.N. 22315/20(

Cron. 16982

Rep.

Ud. 08/06/2011

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22315-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

2011

2894

contro

;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 23/5/08,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

" 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 5/21/08, depositata il 14 luglio 2008, con la quale è stato rigettato l'appello da esso Ufficio proposto avverso la decisione di primo grado. Quest'ultima aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto da contro l'avviso di accertamento Irpef e S.S.N., anno d'imposta 1997, derivante dalla partecipazione della stessa in società di capitale, in quanto la suddetta società aveva definito per l'anno in questione il proprio contenzioso ex art. 16 L. 289/92. La C.T.R. motivava il rigetto assumendo che la definizione della società era ininfluente sulla posizione della socia, ma che tuttavia l'ufficio avrebbe avuto l'onere di allegare l'avviso di accertamento emesso a carico della suddetta società di persone.

La contribuente non si è costituita.

2. Preliminarmente si rileva che il ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 TUIR, 41 bis DPR 600/73, 2697 c.c. e 56 D.Lgs. 546/92 , appare fondato in virtù dei principi già enucleati da questa Corte che ha affermato (Cass. n. 2827 del 2010): In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9 bis d.l. 28 marzo 1997 n. 79, conv., con modificazioni, nella l. 28 maggio 1997 n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l'esigenza di unitarietà dell'accertamento viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società - costituente titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

(introdotto dal comma 18 dell'art. 9 bis cit.) - sia perché, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale..

3.1 Il principio è applicabile anche nel caso di specie, nel quale l'impugnata sentenza da atto che la società ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 16 della L. 289/92.

4. La fondatezza di tale motivo rende assorbito il secondo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo."

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che è stata depositata la ricevuta di ricevimento del ricorso attestante l'avvenuta notifica a mani della contribuente;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Toscana, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma l'8 giugno 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi -4/8/11
Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
(Antonio Merone)

Il Funzionario Giudiziario

ESPEDITO AI SENSI DELL'ART. N. 131 LAR